

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 15 dicembre 2003**

**relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Tra gli obiettivi della Comunità figura il contributo allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.
- (2) Negli Stati Uniti d'America (USA), la legge antidumping del 1916 <sup>(1)</sup> prevede azioni civili e penali e sanzioni penali in caso di pratiche di dumping su qualsiasi articolo, effettuate con l'intento di distruggere o di danneggiare un'industria negli USA, o di impedire l'insediamento di un'industria negli USA, oppure di limitare o monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi e del commercio degli articoli in questione negli USA.
- (3) Il 26 settembre 2000, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), adottando la relazione dell'organo di appello <sup>(2)</sup> e la relazione del gruppo speciale <sup>(3)</sup>, accolta dalla relazione dell'organo di appello, ha constatato che la legge antidumping del 1916 era incompatibile con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC, poiché prevede in particolare sanzioni contro le pratiche di dumping quali l'imposizione di risarcimenti elevatissimi, ammende e incarcerazione, misure che non sono consentite dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso «GATT 1994») o dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso «accordo antidumping»).
- (4) Gli Stati Uniti non si sono conformati alle raccomandazioni e alle decisioni del gruppo speciale e dell'organo di appello entro il termine del 20 dicembre 2001. La

Comunità ha chiesto pertanto l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti degli obblighi assunti nell'ambito del GATT 1994 e dell'accordo antidumping.

- (5) Nel febbraio 2002, la Comunità ha accettato di sospendere l'arbitrato su tale richiesta, dato che un disegno di legge volto ad abrogare la legge antidumping del 1916 e concludere le cause pendenti presso i tribunali statunitensi era all'esame del Congresso degli Stati Uniti.
- (6) La legge antidumping del 1916 non è ancora stata abrogata e sono pendenti presso i tribunali statunitensi azioni intentate ai sensi di tale legge contro persone poste sotto la giurisdizione degli Stati membri.
- (7) Tali procedimenti giudiziari comportano ingenti spese di giudizio e potrebbero concludersi con una sentenza che impone risarcimenti elevatissimi.
- (8) Il mantenimento e l'applicazione della legge antidumping del 1916 impedisce il conseguimento dei suddetti obiettivi, incide sull'ordinamento giuridico costituito e lede gli interessi della Comunità e delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i propri diritti conformemente al trattato.
- (9) Date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per tutelare gli interessi delle persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della legge antidumping del 1916,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

<sup>(1)</sup> Pubblicata alla voce «concorrenza sleale» al titolo VIII della legge sulle entrate del 1916; il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti, punto 15 U.S.C §72.

<sup>(2)</sup> AB-2000-5 e AB-2000-6 del 28 agosto 2000.

<sup>(3)</sup> Stati Uniti — Legge antidumping del 1916, relazione del gruppo speciale (WT/DS/136/R del 31 marzo 2000).

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa situati negli Stati Uniti d'America che attuino, direttamente o indirettamente, le disposizioni della legge antidumping del 1916 o le azioni basate su di essa o da essa derivanti, è riconosciuta o eseguita in alcun modo.

*Articolo 2*

1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 3 può recuperare eventuali spese, costi, risarcimenti ed altre spese varie sostenuti a seguito dell'applicazione della legge antidumping del 1916 o di azioni basate su di essa o da essa derivanti.
2. Il risarcimento può essere ottenuto non appena venga avviata un'azione ai sensi della legge antidumping del 1916.
3. Il risarcimento può essere ottenuto nei confronti della persona fisica o giuridica o di qualsiasi altra entità che ha presentato una denuncia ai sensi della legge antidumping del 1916 o di qualsiasi persona o entità ad esse collegata. Le persone o entità sono ritenute collegate qualora:
  - a) l'una faccia parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa;
  - b) abbiano lo status giuridico di associati;
  - c) l'una controlli direttamente o indirettamente l'altra;
  - d) l'una e l'altra siano direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.
4. Fatti salvi gli altri strumenti disponibili e in conformità delle norme applicabili, il risarcimento può consistere nel sequestro e nella vendita dei beni del convenuto, comprese le azioni detenute in una persona giuridica registrata nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003.

*Articolo 3*

Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere:

- a) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità;
- b) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità;
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86 <sup>(1)</sup>;
- d) qualsiasi altra persona fisica nell'esercizio della sua attività professionale nel territorio della Comunità, compresi le acque territoriali e lo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato membro.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), per «residente nella Comunità» si intende legalmente stabilita nella Comunità per un periodo di almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la data in cui, ai sensi del presente regolamento, sorge un obbligo o viene esercitato un diritto.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MARZANO

---

<sup>(1)</sup> GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16).